

FONDO PER IL MICROCREDITO A NUOVE PICCOLE IMPRESE FEMMINILI
Disciplinare per il sostegno al credito tramite la
prestazione di garanzie gestite dai Confidi

1. La Provincia di Reggio Emilia intende agevolare la nascita di nuove piccole imprese femminili attraverso la creazione di un Fondo per il Microcredito la cui finalità è quella di agevolare l'accesso al credito da parte di queste nuove attività.
A tal fine la Provincia mette a disposizione dei Confidi operanti sul territorio provinciale risorse finalizzate alla prestazione di controgaranzie sui prestiti, di importo massimo pari a € 25.000,00 a favore di nuove piccole imprese femminili. Tali garanzie dovranno essere esplicite, irrevocabili, incondizionate e a semplice prima richiesta sulle operazioni garantite da parte dei Consorzi.

La Provincia di Reggio Emilia si impegna a seguire individualmente le imprese che vorranno accedere a questo strumento nella convinzione che il supporto all'imprenditorialità debba avvenire non solo attraverso strumenti finanziari ma anche attraverso azioni di formazione e accompagnamento degli imprenditori. L'Unità anticrisi della provincia si metterà a disposizione per rispondere alle esigenze di queste potenziali imprenditrici, valutando insieme la fattibilità e sostenibilità dell'idea imprenditoriale, individuando gli eventuali interventi formativi necessari, creando i contatti con esperti del settore o con altri imprenditori e, più in generale, affiancando le imprenditrici nelle attività necessarie e utili per l'avviamento dell'attività.

2. Potranno usufruire dei benefici di questo Fondo nuove piccole imprese femminili rispondenti ai seguenti requisiti:
- imprese femminili così come definite dall'art. 2 della L.215/92, e cioè: imprese individuali il cui titolare sia una donna; società di persone e società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute o le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione;
 - micro o piccole imprese così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e art. 2 del D.M. 18 aprile 2005;
 - neo imprese, costituite successivamente alla data del 1° gennaio 2011;
 - imprese aventi sede legale ed operativa nel territorio della provincia di Reggio Emilia;
 - imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia;
 - imprese di tutti i settori di attività economica escluso quello primario (sezione A ATECO 2007);
 - imprese in regola con la posizione antimafia ai sensi della normativa vigente.
3. La controgaranzia è concessa a fronte di operazioni di importo massimo pari a € 25.000,00 e potrà essere richiesta per supportare le seguenti tipologie di spese:
- spese di avviamento di nuove imprese (notaio, utenze, affitti, scorte...);
 - consulenze esterne specialistiche (escluse, quindi, quelle relative all'ordinaria amministrazione);
 - spese per finanziare attività di innovazione e ricerca;
 - acquisto macchinari, attrezzature, veicoli, arredi, SW e HW;
 - acquisizione di brevetti/licenze franchising;

- ristrutturazione immobili e recupero locali sede dell'attività;
- investimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- interventi promozionali (marketing), partecipazione a fiere.

4. La controgaranzia del fondo è prestata in misura pari al 50% della garanzia diretta prestata dal Confidi. La garanzia diretta del Confidi non potrà essere superiore al 50% dell'importo del finanziamento pari al massimo a € 25.000,00.

Le controgaranzie sono valide per un periodo pari a quello di durata delle garanzie dirette sottostanti e comunque per un periodo non superiore a 60 mesi e decorrono dalla data di erogazione della garanzia all'impresa da parte del Confidi.

5. Soggetti richiedenti la controgaranzia sono i Confidi mentre i beneficiari finali della controgaranzia sono le nuove piccole imprese femminili di cui al punto 2.

I Confidi operanti sul territorio provinciale che aderiscono al presente Disciplinare sono i seguenti:

- Cofiter – Confidi Terziario Emilia Romagna soc. coop.
- Cooperfidi ITALIA soc. coop.
- Unifidi Emilia Romagna soc. coop. a r.l.

La ripartizione delle risorse disponibili tra questi Confidi è la seguente:

- una quota fissa di € 10.000,00 a ciascun Confidi;
- una ulteriore quota calcolata in misura proporzionale all'operatività storica (anni 2010 e 2011) di ognuno:

UNIFIDI EMILIA-ROMAGNA	59%
COFITER	35%
COOPERFIDI ITALIA	6%

Successivamente all' approvazione del presente Disciplinare, la Provincia formalizzerà la consistenza iniziale del Fondo e le somme a disposizione di ogni Confidi ottenute applicando i criteri sopraesposti.

I Confidi si impegnano a mettere a disposizione questo strumento al maggior numero di imprese possibile (obiettivo massimo moltiplicatore pari a 5).

Le pratiche assistite da garanzie prestate su questo Fondo saranno quelle deliberate dai Confidi fino al 31/12/2013, e comunque sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I Confidi si impegnano a trasmettere alla Provincia entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno la situazione contabile delle disponibilità, degli impegni, delle escussioni, delle somme recuperate, delle perdite definitive. Nel caso in cui emergano consistenti disponibilità residue rispetto alle assegnazioni, la Provincia si riserva la facoltà, previa consultazione con i Confidi stessi, di ridefinire le disponibilità di ognuno sulla base dei fabbisogni effettivi.

I Confidi devono inoltre impegnarsi a ridurre in massima misura l'ammontare delle commissioni a carico dell'impresa per l'istruttoria e per la definizione dell'operazione di finanziamento, nonché a comunicare alle imprese che accedono a questo Fondo che le agevolazioni di cui fruiscono sono finanziate tramite contributo della Provincia di Reggio Emilia.

6. Le risorse assegnate dalla Provincia ad ogni Confidi saranno vincolate e destinate esclusivamente agli interventi previsti dal presente disciplinare, e non potranno entrare a far parte del patrimonio del Confidi stesso.

La somma messa a disposizione dalla Provincia sarà dalla stessa impegnata in un'unica soluzione e liquidata di volta in volta ai Confidi, in caso di richiesta di escussione della controgaranzia, al verificarsi di casi di insolvenza da parte di imprese.

7. Il Confidi è responsabile della legittimità delle procedure e della conformità delle domande alle finalità dell'intervento del presente disciplinare nonché delle attività di controllo, preliminari e successive l'erogazione della garanzia, del rispetto delle normative vigenti in materia fiscale e del lavoro.
In particolare, in riferimento alla normativa antimafia, il Confidi è tenuto ad acquisire il Certificato camerale con dicitura antimafia aggiornato per ogni impresa beneficiaria della garanzia e a verificarne la validità per l'intera durata del prestito.
8. La controgaranzia potrà essere escussa al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa. La controgaranzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, che i Confidi avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
9. L'accesso al fondo avverrà attraverso la liquidazione ai Confidi da parte della Provincia secondo le seguenti modalità:
 - a) l'impresa beneficiaria deve risultare insolvente, e pertanto posta in mora dalla banca;
 - b) la banca provvede all'escussione della somma garantita nei confronti del Confidi;
 - c) il Confidi liquida l'importo della garanzia e fornisce alla Provincia attestazione della banca in merito all'importo versato e alla data del versamento;
 - d) la Provincia liquida al Confidi l'importo relativo alla controgaranzia prestata.Il Confidi presenta alla Provincia domanda di accesso al Fondo di controgaranzia allegando i seguenti documenti:
 - comunicazione della Banca attestante l'insolvenza dell'impresa nonché la richiesta del pagamento della garanzia diretta;
 - una copia della delibera di concessione del finanziamento o altri documenti equipollenti dai quali si possa desumere la data di concessione del finanziamento;
 - attestazione dell'importo versato dal Confidi e della data del versamento.
10. In caso di escussione, le procedure di avvio del recupero del credito saranno attivate senza indugio ed entro breve tempo dai Confidi o dai soggetti finanziatori preposti dagli stessi.
L'imputazione della perdita definitiva sulle controgaranzie escusse potrà avvenire solo all'esito delle procedure di recupero.
L'ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall'importo della controgaranzia escussa le somme a ogni titolo recuperate all'esito delle predette procedure, al netto delle spese di recupero.
11. Le agevolazioni previste dal presente Disciplinare sono soggette al regime de minimis di cui al Reg. (Ce) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore per tutti i settori nei quali il regime è applicabile.
L'applicazione di questo regime comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a € 200.000 nell'arco dell'esercizio in corso e dei 2 esercizi finanziari precedenti; come momento di riferimento verrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun

contributo. Per le imprese del settore autotrasporto il massimale è invece fissato in € 100.000.

E' compito dei Confidi determinare, per la verifica del rispetto del limite suindicato, il valore dell'equivalente sovvenzione lorda e comunicarlo alle imprese beneficiarie finali in base al metodo di calcolo previsto dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) GU 20.06.2008 C155/10.

Le garanzie prestate dal fondo possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche, purché con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata dalla specifica normativa di riferimento per il finanziamento in questione.

12. La Provincia si riserva di modificare in accordo con i Confidi aderenti i contenuti del presente disciplinare qualora si riscontrasse una rispondenza non ottimale dello strumento alle reali esigenze delle imprese.